

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Il Dipartimento e le sue funzioni)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 9 (Giunta di Dipartimento)

Articolo 10 (Commissione Paritetica Docenti-Studenti)

Articolo 11 (Organismi Didattici, Scientifici e di Servizio)

Articolo 12 (Consiglio di Corso di Studio e di Corsi di Studio Aggregati)

Articolo 13 (Commissioni)

Articolo 14 (Delegati)

Articolo 15 (Comitati di Indirizzo)

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Disposizioni finali)

PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria, istituito con Decreto Rettorale n. 944/2017, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese (Department of Engineering), nonché l'acronimo DING, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa ad Aversa (CE) presso il Complesso della Real Casa dell'Annunziata in Via Roma 29.
4. Altra sede del Dipartimento presso la quale si svolgono prevalentemente attività didattiche è il plesso in Via Michelangelo 143 in Aversa (CE).

Articolo 2 (Il Dipartimento e le sue funzioni)

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività di didattica e formative e delle attività ad esse correlate e accessorie rivolte all'esterno.
2. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente, e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
3. Ogni variazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari di afferenza è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, in coerenza con il proprio Piano Strategico Dipartimentale di cui all'art. 8 comma 3.b, per poi essere sottoposto all'approvazione degli Organi di Governo dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di didattica, di ricerca e di terza missione nei settori scientifico-disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento, approva il Piano Strategico Dipartimentale triennale di cui all'art. 8 comma 3.b, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore ad esso afferente, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
5. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio attivati nell'Ateneo.
6. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in coerenza con gli indirizzi adottati dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
7. Il Dipartimento riconosce la centralità dello studente, promuove la massima partecipazione delle relative rappresentanze negli organi che lo compongono, altresì assegnando loro un ruolo attivo nei processi di Assicurazione della Qualità.
8. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca, comunque finanziate.
9. Il Dipartimento provvede, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di Laurea e Laurea Magistrale, tenendo conto dei pareri resi in materia dal relativo Consiglio di Corso di Studio o dei Corsi di Studio Aggregati e dalla Commissione

Paritetica Docenti-Studenti.

10. Il Dipartimento provvede, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale, alla proposta di istituzione, di Corsi di Master di primo e secondo livello e di Corsi di Dottorato di Ricerca.
11. Il Dipartimento delibera, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, dei propri professori e ricercatori.
12. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Master ed i Dottorati di ricerca in cui vi è prevalenza dei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento.
13. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
14. Il Dipartimento formula agli Organi di Governo dell'Ateneo richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori. Tali richieste devono inoltre, essere avanzate in coerenza con il Piano Strategico Dipartimentale.
15. Il Dipartimento formula agli Organi di Governo dell'Ateneo richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e il Piano Strategico Dipartimentale.
16. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca.
17. Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e consulenza per conto terzi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Ingegneria svolge le funzioni relative alle attività didattiche, formative e di ricerca scientifica principalmente nell'ambito delle Aree CUN 08 (Ingegneria civile e Architettura) e 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione).

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.
4. Il Dipartimento dispone degli spazi e delle strutture ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo il Dipartimento può dotarsi di appositi regolamenti interni di funzionamento.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 6 (Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, o che dichiara di optare per tale regime in caso di nomina, afferente al Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e il Regolamento Elettorale di Ateneo.
2. Il Direttore esercita le sue funzioni nell'ambito delle norme vigenti, dello Statuto di Ateneo e dei Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Presiede e convoca il Consiglio e la Giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b. ha funzioni di indirizzo, promozione, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - c. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella prima seduta utile successiva all'adozione;
 - d. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - e. è responsabile del processo di assicurazione di qualità della didattica, della ricerca, della terza missione, secondo quanto disciplinato, in linea con gli obiettivi della pianificazione strategica, nel Sistema di assicurazione della qualità;
 - f. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - g. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
 - h. sovrintende all'attività di ricerca e alla sua valutazione;
 - i. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra i professori e ricercatori, secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica, e vigila circa l'assolvimento di tali compiti;
 - j. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti e contrattisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche, a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento;
 - k. designa, tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza;
 - l. propone i componenti delle commissioni di cui all'art. 13, che sono designati dal

Consiglio di Dipartimento.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c. una rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio coordinati dal Dipartimento ed ai dottorati di ricerca, degli assegnisti/contrattisti di ricerca, nel numero previsto dalla normativa vigente;
 - d. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nel numero previsto dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
2. Le modalità di partecipazione e di elezione delle rappresentanze sono stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento e soggetti, anche esterni all'Ateneo.
4. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, e assume la funzione di segretario verbalizzante. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
5. Il Consiglio, costituito come riportato al precedente comma 1, elegge, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di nomina, il Direttore del Dipartimento. Nel caso di indisponibilità o mancanza di professori di ruolo di prima fascia o in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Il Regolamento Elettorale di Ateneo definisce le modalità di elezione del Direttore.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del Dipartimento, opera in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo, nei limiti delle risorse assegnate disponibili e sulla base di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti di Ateneo.
2. La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia e le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
3. Sono competenze esclusive del Consiglio di Dipartimento:
 - a. la proposta di Regolamento di Dipartimento;
 - b. il Piano Strategico Dipartimentale, che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, la pianificazione e attribuzione di risorse, le aree di attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - d. le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione, previa acquisizione dei pareri della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento, dei Corsi

- di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale;
- e. la deliberazione, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, dei compiti didattici, dei propri professori e ricercatori;
 - f. la predisposizione di un rapporto annuale di autovalutazione, in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo, e la pubblicizzazione dei relativi risultati;
 - g. la designazione, su proposta del Direttore, dei delegati alla Didattica, alla Ricerca ed alla Terza Missione;
 - h. l'istituzione di Commissioni temporanee o permanenti di cui all'art. 13, con compiti istruttori e/o consultivi; alle Commissioni possono essere attribuite, altresì, funzioni operative su delega del Consiglio di Dipartimento, con apposita delibera;
 - i. l'approvazione delle previsioni relative all'utilizzo delle risorse;
 - j. la deliberazione del piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo unitario, stimato pari o superiore ad una soglia individuata dall'Ateneo, e i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - k. l'istituzione di laboratori e la nomina dei relativi Responsabili;
 - l. l'approvazione dei documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - m. la definizione di criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi proposti dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - n. la designazione dei componenti, di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse;
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti, sugli accordi e sulle convenzioni, nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni deliberative in merito a quanto previsto al precedente comma 4.

Articolo 9 (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle funzioni, ivi incluse quelle eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento, elencate al comma 4 dell'art. 8.
2. La Giunta è composta da undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento, ed è così costituita:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. tre professori di prima fascia;
 - c. due professori di seconda fascia;
 - d. due ricercatori;
 - e. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

- f. due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, degli assegnisti/contrattisti di ricerca e degli iscritti ai corsi di studio coordinati dal Dipartimento.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
4. Le modalità di costituzione e di elezione dei componenti sono stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
5. Il Direttore ha facoltà di invitare alle riunioni della Giunta soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno.
6. I membri della Giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Articolo 10 (Commissione Paritetica Docenti-Studenti)

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per l'attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement.
2. La Commissione Paritetica è costituita da sei componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. Il Consiglio di Dipartimento designa un rappresentante dei docenti per ciascun Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Corsi di Studio Aggregati.
3. Il Regolamento Elettorale di Ateneo disciplina le modalità di elezione dei membri della Commissione.
4. La durata del mandato della Commissione è pari a due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di costituzione.
5. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.
6. La Commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Gli indicatori sono utilizzati dal Nucleo di Valutazione per la funzione di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica. La Commissione supporta il Nucleo di Valutazione nell'attività di verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento attribuiti ai sensi dell'art. 23 co.1 L. 240/10.
7. La Commissione redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione - riferita all'anno accademico precedente - che sviluppa i seguenti punti:
 - a. formulazione di proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - b. promozione di attività divulgative sulle politiche di qualità svolte dall'ateneo nei confronti degli studenti;
 - c. valutazione degli esiti del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Articolo 11 (Organismi Didattici, Scientifici e di Servizio)

1. Sono organismi didattici, scientifici e di servizio:
 - a. i Consigli di Corso di Studio e di Corsi di Studi Aggregati;
 - b. le Commissioni;
 - c. i Delegati;
 - d. i Comitati di Indirizzo.

Articolo 12 (Consigli di Corso di Studio e di Corsi di Studio Aggregati)

1. La composizione, le modalità di elezione del Presidente e di esercizio delle funzioni dei Consigli di Corso di Studio o di Corso di Studi Aggregati sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Ciascun Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Corsi di Studio Aggregati adotta ogni altra deliberazione prevista dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Ogni Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Corsi di Studio Aggregati formula al Consiglio di Dipartimento proposte di programmazione didattica, di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, nonché di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

Articolo 13 (Commissioni)

1. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne indica la composizione, i compiti, le funzioni, la durata ed il responsabile. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
2. Il Dipartimento istituisce le seguenti commissioni permanenti:
 - a. la Commissione della Qualità della Ricerca, costituita dal Referente della Qualità della Ricerca, da due componenti individuati tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dell'Area Scientifico-Gestionale del personale tecnico-amministrativo;
 - b. la Commissione della Qualità della Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, costituita dal Referente della Qualità della Terza Missione, dal Referente della Qualità del Trasferimento Tecnologico, da un numero massimo di quattro componenti individuati tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dell'Area Tecnica del personale tecnico-amministrativo;
 - c. la Commissione della Qualità della Didattica, costituita dal Delegato dipartimentale presso il Presidio di Qualità dell'Ateneo – Sezione Didattica, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Corsi di Studio Aggregati e dal Responsabile dell'Area Didattica del personale tecnico-amministrativo;
 - d. La Commissione Orientamento e Job Placement, costituita dal Referente di Dipartimento per l'Orientamento, dal Referente di Dipartimento per il Job Placement e dal Referente per la Formazione Scuola Lavoro FSL;
 - e. La Commissione per l'Internazionalizzazione, costituita dal Referente di Dipartimento per l'Internazionalizzazione e da tre componenti individuati tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento.
3. I componenti delle Commissioni di cui al comma 2 del presente articolo sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e restano in carica per l'intera durata del mandato del Direttore.
4. Le Commissioni temporanee regolano la propria attività in analogia con quelle permanenti, fino a scadenza del loro mandato.

Articolo 14 (Delegati)

1. Nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento può affidare specifiche competenze e responsabilità a Delegati, nei modi e secondo le procedure previste per la nomina degli stessi.
2. Ove non diversamente previsto, la nomina dei Delegati avviene con delibera del

Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, per le attività didattiche o scientifiche, e/o con provvedimento della Giunta di Dipartimento su proposta del Direttore, per le attività amministrative e gestionali.

Articolo 15 (Comitati di Indirizzo)

1. Presso il Dipartimento sono istituiti i Comitati di Indirizzo i quali, attraverso la formulazione di pareri e raccomandazioni, svolgono funzioni di indirizzo e di verifica in merito ai Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento.
2. Dei Comitati sono invitati a far parte stabilmente i rappresentanti del Dipartimento.
3. I Comitati sono composti da docenti e rappresentanti degli studenti individuati dal Consiglio di Corso di Studio o dal Consiglio di Corsi di Studio Aggregati, nonché dai soggetti istituzionali ed economici che costituiscono i principali interlocutori sociali (stakeholders), con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei percorsi formativi.
4. Ogni Comitato di indirizzo elegge nel suo seno un Presidente, che la convoca almeno tre volte l'anno e ne dirige i lavori.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, cui seguirà Decreto di emanazione da parte del Direttore, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.